



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 217

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 "Disciplina dell'attività di cava" - articolo 11 bis: approvazione del disciplinare tipo per l'aggiudicazione delle concessioni di cave di porfido.

Il giorno **16 Febbraio 2018** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**UGO ROSSI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**ALESSANDRO OLIVI**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**LUCA ZENI**

Assenti:

ASSESSORE

**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Il 1 marzo 2017 è entrata in vigore la legge provinciale 10 febbraio 2017, n. 1 avente ad oggetto "*Modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006 e di disposizioni provinciali connesse*" che ha apportato sostanziali modifiche alla legge di settore sulle cave, nell'intento di dare risposte concrete urgenti per favorire l'evoluzione competitiva del sistema produttivo locale.

In tale prospettiva le modifiche normative mirano a garantire una valorizzazione del materiale estratto, il miglioramento delle condizioni di lavoro e del processo di lavorazione, nella finalità di favorire lo sviluppo della filiera e dell'occupazione, soprattutto nel settore del porfido che in conseguenza della crisi economica dal 2008 presenta concreti elementi di debolezza.

L'articolo 12, comma 1, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 in materia di cave, nell'ottica di assicurare un'ottimale sfruttamento della risorsa porfido, prevede che al bando di gara sia allegato un disciplinare che deve recepire i contenuti vincolanti stabiliti dal disciplinare tipo predisposto dalla Provincia ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 5 lettera b).

Tenuto conto che il disciplinare regola i rapporti nascenti dalla concessione preordinati a garantire lo svolgimento dell'attività estrattiva nel rispetto dell'interesse pubblico, rappresentato da una corretta gestione dei lotti, l'articolo 11 bis, comma 4, nel rispetto di tale finalità, stabilisce che il disciplinare di concessione delle cave di porfido preveda necessariamente:

- a) il divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale tout-venant, l'obbligo di lavorazione di questo materiale con ricorso a propri dipendenti e il divieto di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attività di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale;
- b) il divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale semilavorato derivante dalla prima lavorazione che necessita di una seconda fase di lavorazione per la produzione di prodotti quali cubetti, binderi e piastrelle, di seguito denominato materiale grezzo, e l'obbligo di esecuzione di questa seconda fase di lavorazione con ricorso a propri dipendenti, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c);
- c) la possibilità di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, o di lavorare senza ricorso ai propri dipendenti, di una percentuale di materiale grezzo complessivamente non superiore al 20 per cento del totale, calcolato su base annua;
- d) gli obblighi e le modalità di comunicazione del concessionario al comune concedente relativi ai materiali estratti e all'utilizzo di questi materiali;
- e) quando il concessionario trasferisce la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale grezzo, secondo quanto previsto dalla lettera c), l'obbligo e le modalità di comunicazione al comune concedente, prima del trasferimento del materiale, delle quantità di materiale di cui si trasferisce la proprietà e il nominativo del destinatario del materiale;
- f) quando il concessionario lavora il materiale grezzo senza ricorso ai propri dipendenti, secondo quanto previsto dalla lettera c), l'obbligo e le modalità di comunicazione al

comune concedente, prima dell'inizio della lavorazione, del nominativo dell'incaricato della lavorazione e della quantità di materiale affidato per la lavorazione;

- g) l'obbligo di quantificare i materiali e i prodotti, anche differenziati per tipologia, risultanti dall'attività estrattiva, con ricorso a sistemi, individuati sentiti i comuni e le associazioni di categoria, idonei a determinare il peso degli stessi, e di comunicare al comune i relativi dati.

Preso atto che la Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 5 lettera b), con propria deliberazione specifica i contenuti stabiliti dal comma 4 del medesimo articolo 11 bis, e formula le parti di disciplinare relative a tali contenuti, in merito si ritiene, di prevedere quanto segue:

- in caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di materiale "grezzo" (ossia materiale grezzo per cubetti, per piastrelle, per binderi e similari, per cordoni, e materiale grezzo idoneo da sega), il concessionario è tenuto a inviare tramite posta elettronica certificata all'Amministrazione concedente, prima del trasferimento stesso e prima dell'uscita del mezzo di trasporto dalla cava, il dato relativo al peso per ogni tipologia di materiale "grezzo", il nominativo del destinatario del materiale e il luogo di destinazione;
- per la trasmissione dei dati possono essere utilizzati moduli eventualmente predisposti dall'Amministrazione concedente;
- il conducente del mezzo di trasporto deve essere in possesso della copia della documentazione trasmessa all'Amministrazione concedente, eventualmente anche su supporto informatico;
- nel caso in cui il concessionario trasferisca il materiale per lavorarlo con ricorso a propri dipendenti in un luogo diverso da quello dove il materiale è stato estratto, la comunicazione dei dati sopra indicati può essere effettuata con cadenza mensile;
- il concessionario è tenuto a comunicare, entro il 15 febbraio di ogni anno, all'Amministrazione concedente la quantità in giacenza di materiale "grezzo", distinto per tipologia, presente in cava al 31 dicembre dell'anno precedente;
- il concessionario che lavora il materiale grezzo senza ricorso ai propri dipendenti, deve comunicare al comune concedente, prima dell'inizio della lavorazione, il nominativo dell'incaricato della lavorazione e la quantità di materiale affidato per la lavorazione.

Tenuto conto che l'art. 12.3 della legge di settore, nella finalità di valorizzare la filiera con ricorso a forme di aggregazione tra imprenditori o di integrazione nella filiera di imprese artigiane, prevede che la Giunta provinciale, previo parere della competente Commissione permanente del Consiglio provinciale, possa approvare le deliberazioni che *"prevedono, se necessario, le modalità di applicazione degli obblighi e dei divieti previsti da questa legge e delle ipotesi di decadenza, e possono escludere l'applicazione di alcune disposizioni di questa legge, fermo restando il rispetto delle sue finalità."*, si stabilisce, fin d'ora che nel disciplinare tipo sia previsto quanto segue:

si applicano le disposizioni stabilite dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 12.3 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, nei seguenti casi:

- quando il concessionario è un consorzio o un diverso soggetto formato da più imprese, quando il concessionario conclude con altre imprese un contratto per l'esecuzione unitaria di una o più attività oggetto di concessione o quando un concessionario cede materiale grezzo a un altro soggetto titolare di concessione;

- quando il concessionario trasferisce la parte di materiale che eccede il 20 per cento a imprese dotate di un marchio di qualità con le caratteristiche previste dall'articolo 23 bis, che effettuano lavorazioni richiedenti elevata specializzazione.

Dato atto che i comuni concedenti non possono integrare né modificare le parti del disciplinare formulate ai sensi dell'articolo 11bis, comma 5, lettera b);

tenuto conto che l'articolo 13 della legge provinciale sulle cave, quando il bene su cui insiste la cava è gravato da uso civico e l'amministrazione separata di uso civico è costituita, prevede che "l'amministrazione separata di uso civico, salvo diverso accordo con il comune competente per territorio, esercita le funzioni che il comune esercita quando rilascia la concessione sui beni propri"; tenuto conto altresì che le funzioni svolte dalle amministrazioni separate di uso civico devono essere specificate con regolamento, si dà atto che gli adempimenti imputati ai comuni da questa delibera, saranno eventualmente riferiti alle Amministrazioni separate di uso civico, sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 13, comma 2 bis, della legge in materia di cave;

sentiti, ai sensi dell'articolo 11bis, comma 4, lettera g), i comuni interessati che si sono espressi in seno al Consiglio delle Autonomie, e le Associazioni di categoria;

preso atto che il Consiglio delle autonomie locali con nota prot. n. 80 del 5 febbraio 2018 ha espresso parere favorevole subordinato all'accoglimento della richiesta di modificare l'articolo 17 dell'allegato "Disciplinare tipo di concessione per l'esercizio di cave di porfido", portando da tre a sei mesi il periodo di tempo utile per reintegrare il contingente minimo di lavoratori previsti dal piano sull'occupazione;

ritenuto di accogliere la richiesta, l'osservazione è stata pertanto recepita nel testo in approvazione;

viste le note n.116-18-P-E di data 6.2.2018 di Confindustria Trento, n. 163/ACA/FG/ma di data 5.2.2018 dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, e n. 490/2018-MF/ir di data 5.2.2018 della Cooperazione Trentina, con le quali, in ordine all'obbligo di quantificare i materiali e i prodotti, anche differenziati per tipologia, risultanti dall'attività estrattiva, con ricorso a sistemi, individuati idonei a determinare il peso, viene reso parere favorevole;

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- vista la legge provinciale 10 febbraio 2017, n. 1;
- visti gli articoli 11bis e 12.1 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 recante "Disciplina dell'attività di cava";
- visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

### d e l i b e r a

- 1) di approvare, in attuazione dell'articolo 11bis, comma 5 lettera a) e b), della legge provinciale n. 7 del 2006, il disciplinare tipo per l'aggiudicazione delle concessioni dei

lotti di cave di porfido, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) di dare atto che i comuni concedenti non possono integrare né modificare le parti del disciplinare formulate ai sensi dell'articolo 11bis, comma 5, lettera b);
- 3) di dare atto che gli adempimenti imputati ai comuni da questa delibera, saranno eventualmente riferiti alle Amministrazioni separate di uso civico, sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 13, comma 2 bis, della legge in materia di cave;
- 4) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le amministrazioni comunali sui cui territori sono situate cave di porfido di proprietà pubblica;
- 5) di pubblicare la presente deliberazione all'albo del Servizio Minerario, costituito dalle apposite pagine web sul portale internet della Provincia, all'indirizzo <http://www.minerario.provincia.tn.it/>;
- 6) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Adunanza chiusa ad ore 10:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Disciplinare tipo di concessione per l'esercizio di cave di porfido

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

**[Legenda]**

Le previsioni del documento, per quanto applicabili, sono vincolanti, perché previste dalla legge o perché interessate da quanto previsto all'art. 11 bis co. 5 lett. b) della l.p. n. 7/2006.

Le Amministrazioni concedenti possono integrare il documento nel rispetto dei principi relativi all'affidamento di contratti pubblici (art. 4 d.lgs. 50/2016).

**DISCIPLINARE TIPO DI  
CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DI CAVE DI PORFIDO**  
(legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7)

**COMUNE DI.....**

**Art. 1**

**Oggetto del disciplinare**

1. Il presente disciplinare regola i rapporti tra concessionario e concedente inerenti la concessione n. di data            rilasciata a seguito della gara..... , preordinati a garantire lo svolgimento dell'attività estrattiva nel rispetto dell'interesse pubblico, rappresentato da una corretta gestione del bene di proprietà comunale/frazionale.

**Art. 2**

**Oggetto della concessione**

1. La concessione ha per oggetto la coltivazione e la lavorazione dei materiali della cava di.... denominata ".....", ubicata in località .....

**Art. 3**

**Titolare della concessione**

1. Titolare della concessione di cui all'articolo 1 è la ditta .....  
.....  
con sede in.....  
partita I.V.A.....

2. Il titolare della concessione è tenuto al rispetto dei documenti approvati dal comune concedente ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

#### **Art. 4**

##### **Area in concessione**

1. L'area oggetto della concessione si identifica con le seguenti particelle fondiarie in C.C. ....  
di proprietà comunale/frazionale come indicato nel progetto di cui all'articolo 9 ed è delimitata sul terreno in coincidenza dei vertici del corrispondente poligono da n. cippi in materiale idoneo contraddistinti dai numeri (o lettere).....  
e da (indicare l'eventuale delimitazione naturale quale strada, parete rocciosa, ecc.).....  
La posizione dei cippi, georeferenziata nel sistema di riferimento utilizzato nella cartografia provinciale, corrisponde alle seguenti coordinate.....

2. Il posizionamento dei cippi deve essere effettuato, a spese del concessionario e su indicazione del comune, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione.

#### **Art. 5**

##### **Durata della concessione**

1. La durata della concessione è stabilita in anni ..... a decorrere dal..... e pertanto fino al.....  
*(in caso di progetto sottoposto a valutazione d'impatto ambientale la durata non può superare quella stabilita per la compatibilità ambientale dalla Giunta provinciale)*

2. La scadenza della concessione comporta la cessazione immediata dell'attività.
3. La concessione può essere prorogata nei casi e con le modalità previste dall'atto di aggiudicazione.

## **Art. 6**

### **Garanzie finanziarie**

1. A garanzia della corretta esecuzione del progetto, ivi inclusa la realizzazione delle opere infrastrutturali eventualmente poste dallo stesso a carico del concessionario, e della sistemazione finale dell'area, anche per quanto riguarda l'esecuzione delle opere necessarie all'eventuale messa in sicurezza, in caso di cessazione anticipata della concessione o dell'autorizzazione, il concessionario deve aver depositato a favore del comune, nelle forme previste dalla legge, la cauzione (anche in forma di fideiussione resa da banche, da assicurazioni o da enti di garanzia individuati dalla Giunta provinciale) stabilita dal Comitato tecnico interdisciplinare cave, pari ad euro .....
2. La cauzione deve essere aggiornata annualmente, entro il mese di febbraio, sulla base delle variazioni del costo della vita secondo gli indici I.S.T.A.T. dell'anno precedente.
3. La cauzione può essere ridotta, previa modifica della concessione, quando una parte dell'area interessata dalla coltivazione è già stata oggetto della prevista sistemazione ambientale.
4. La cauzione è svincolata dopo la cessazione della concessione, previa constatazione dell'adempimento di quanto previsto al comma 1 di questo articolo.
5. Il concessionario deve prestare la fideiussione per il pagamento diretto, da parte del comune, degli importi dovuti dal concessionario in adempimento degli obblighi retributivi e contributivi, prevista dal bando di gara, ai sensi dell'art. 12, comma 4 ter, della legge in materia di cave.
6. ....  
*(altre eventuali disposizioni quali ad esempio la garanzia fidejussoria per il pagamento del canone)*

## **Art. 7**

### **Contributo per l'esercizio dell'attività di cava**

1. La coltivazione della cava è soggetta al pagamento a favore del comune di un contributo annuale a compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalla comunità per effetto dell'attività estrattiva.
2. L'importo è dovuto nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dell'art. 15 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, (DPP 26 settembre 2013, n. 24 -126/Leg).
3. L'importo da versare annualmente, è pari ad Euro/m<sup>3</sup>.....  
.....di materiale estratto, fatte salve le eventuali modifiche stabilite successivamente con il sopra citato regolamento.
4. Il contributo, è versato con le seguenti modalità :.....  
.....  
.....  
.....  
.....

### **Art. 8**

#### **Canone di concessione dei lotti**

1. Il canone annuo di concessione dal prezzo unitario di aggiudicazione, pari ad Euro/m<sup>3</sup>, applicato al volume di materiale estratto nell'anno.
2. Il canone annuo minimo, risultante dal prezzo unitario offerto per la quantità minima di volume di materiale da estrarre nell'anno individuata dal progetto di coltivazione, è dovuto anche quando la quantità estratta è inferiore a quella minima.
3. Il prezzo unitario di aggiudicazione è aggiornato annualmente nella misura prevista dal bando di gara.
4. Il canone è versato con le seguenti modalità:.....  
.....  
.....  
.....

.....

**Art. 9**

**Disposizioni per la corretta esecuzione del progetto**

1. La cava deve essere coltivata come prevede il progetto allegato al presente disciplinare nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- .....
- .....
- .....
- .....

2. L'attività di coltivazione prevede l'abbattimento della roccia, che può avvenire tradizionalmente mediante l'uso dell'esplosivo, fatte salve le proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica relative a sistemi innovativi che garantiscono un'elevata resa della cava correlata a una bassa produzione di scarti.

Il processo di lavorazione del materiale così estratto (tout venant) deve prevedere sia la prima lavorazione rappresentata dalla cernita di tale materiale, che la seconda lavorazione nel corso della quale il materiale grezzo (materiale semilavorato derivante dalla prima lavorazione che necessita di una seconda fase di lavorazione per la produzione di prodotti quali cubetti, binderi e piastrelle) viene trasformato in prodotto finito, fatte salve le eventuali proposte di prevedere lavorazioni ulteriori rispetto alla seconda che richiedono elevata specializzazione contenute nell'offerta tecnica.

3. Il processo di lavorazione tiene conto di tutte le disposizioni di legge in materia di ambiente fatte salve le eventuali proposte mirate alla ulteriore riduzione dell'impatto ambientale, contenute nell'offerta tecnica.

**Art. 10**

**Disposizioni relative alla vendita e alla lavorazione del materiale estratto**

1. al concessionario è fatto divieto:
  - a) di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale tout-venant, con l'obbligo di lavorazione di questo materiale con ricorso a propri dipendenti.

- b) di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attività di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale;
- c) di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale semilavorato derivante dalla prima lavorazione che necessita di una seconda fase di lavorazione per la produzione di materiale grezzo per cubetti, per piastrelle, per binderi e similari, per cordoni, e materiale grezzo idoneo da sega, di seguito denominato materiale grezzo, con l'obbligo di esecuzione di questa seconda fase di lavorazione con ricorso a propri dipendenti, fatta salva la possibilità di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, o di lavorare senza ricorso ai propri dipendenti, di una percentuale di materiale grezzo complessivamente non superiore al 20 per cento del totale, calcolato su base annua.

## **Art. 11**

### **Disposizioni per garantire la tracciabilità del materiale di cava**

1. Il concessionario, al fine di garantire la tracciabilità del materiale di cava, si deve attenere alle seguenti disposizioni:
  - a) In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di materiale grezzo il concessionario è tenuto a inviare tramite posta elettronica certificata all'Amministrazione concedente, prima del trasferimento stesso e prima dell'uscita del mezzo di trasporto dalla cava, il dato relativo al peso per ogni tipologia di materiale "grezzo", il nominativo del destinatario del materiale e il luogo di destinazione.
  - b) Per la trasmissione dei dati possono essere utilizzati moduli eventualmente predisposti dall'Amministrazione concedente.
  - c) Il conducente del mezzo di trasporto deve essere in possesso della copia della documentazione trasmessa all'Amministrazione concedente, eventualmente anche su supporto informatico.
  - d) Nel caso in cui il concessionario trasferisca il materiale per lavorarlo con ricorso a propri dipendenti in un luogo diverso da quello dove il materiale è stato estratto, la comunicazione dei dati sopra indicati può essere effettuata con cadenza mensile.
  - e) Il concessionario è tenuto a comunicare, entro il 15 febbraio di ogni anno, all'Amministrazione concedente la quantità in giacenza di materiale grezzo, distinto per tipologia, presente in cava al 31 dicembre dell'anno precedente.

- f) il concessionario che lavora il materiale grezzo senza ricorso ai propri dipendenti, deve comunicare al comune concedente, prima dell'inizio della lavorazione, il nominativo dell'incaricato della lavorazione e la quantità di materiale affidato per la lavorazione.

## **Art. 12**

### **Valorizzazione della filiera con ricorso a forme di aggregazione e a modelli di integrazione nella filiera di imprese artigiane qualificate**

1. Nella finalità di valorizzare la filiera con ricorso a forme di aggregazione tra imprenditori o di integrazione nella filiera di imprese artigiane qualificate, si applicano le disposizioni stabilite dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 12.3 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, nei seguenti casi:

- a) quando il concessionario è un consorzio o un diverso soggetto formato da più imprese, quando il concessionario conclude con altre imprese un contratto per l'esecuzione unitaria di una o più attività oggetto di concessione o quando un concessionario cede materiale grezzo a un altro soggetto titolare di concessione;
- b) quando il concessionario trasferisce la parte di materiale che eccede il 20 per cento a imprese dotate di un marchio di qualità con le caratteristiche previste dall'articolo 23 bis, che effettuano lavorazioni richiedenti elevata specializzazione.

## **Art. 13**

### **Programma annuale di esbosco**

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il concessionario presenta al comune il programma di esbosco necessario per la prosecuzione della coltivazione programmata per l'anno successivo, tenuto conto del progetto autorizzato, delle condizioni di sicurezza del cantiere e di quanto stabilito dall'art. 118 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m..<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *“La coltivazione dei materiali utili si può effettuare soltanto quando i terreni di copertura che costituiscono motivo di pericolo siano asportati per una distanza non inferiore a 1,50 m. dal ciglio della fronte di abbattimento dei materiali utili.  
Tale distanza deve essere adeguatamente aumentata se l'altezza e la possibilità di franamenti delle materie di copertura lo rendano necessario.*

2. Il comune, avvalendosi della collaborazione della struttura provinciale competente in materia mineraria e previo assegno da parte dell'autorità forestale, dispone il taglio delle piante prima della ripresa primaverile dei lavori.

3. L'area sottratta al bosco deve essere compensata direttamente in località.....  
.....sulle pp.ff.....  
C.C..... con le seguenti modalità:

.....  
.....  
.....  
(ovvero in forma di compensazione secondaria con versamento della somma di Euro.....  
in rate annuali anticipate/posticipate indicizzate secondo i parametri I.S.T.A.T. sul conto di tesoreria dell'Amministrazione concedente)

#### **Art. 14**

#### **Impiego di esplosivi**

1. Il brillamento delle mine non deve coincidere con l'orario di lavoro e deve rispettare le seguenti prescrizioni (indicare gli eventuali ulteriori periodi ed orari di divieto):  
.....

2. Il concessionario, oltre ad attenersi agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di uso di esplosivo, deve predisporre un piano di tiro quando in prossimità del luogo di brillamento esistono opere o strutture che possono essere danneggiate, ovvero situazioni naturali che possono essere compromesse.

3. Il piano di tiro deve specificare:

- la disposizione spaziale dei fori da mina;
- la disposizione della carica di ciascun foro;
- i mezzi di accensione ed i ritardi progettati;
- la quantità massima totale di esplosivo innescata contemporaneamente;

---

*L'asportazione delle materie di copertura, qualora non sia eseguita con mezzi meccanici, è fatta con tagli dall'alto in basso, a scarpata o, se occorre, a gradini."*

- le misure di sicurezza che saranno adottate nel caso particolare, in aggiunta a quelle previste dalla normativa in vigore.
4. Al piano di tiro deve essere allegata una mappa in scala non inferiore a 1:2000 riportante le opere, strutture o situazioni naturali che potrebbero essere compromesse, oltre all'ubicazione delle volate progettate.
  5. Le micce detonanti esterne ai fori devono essere adeguatamente protette.
  6. Per evitare proiezioni di materiale, l'intasamento dei fori deve essere eseguito a regola d'arte.

#### **Art. 15**

##### **Materiale di scarto**

1. Il materiale di scarto, se non destinato all'effettivo utilizzo in cava e fatto salvo il caso in cui il progetto ne preveda l'uso per la sistemazione ambientale della cava, deve essere sottoposto alle disposizioni della vigente normativa in materia di rifiuti e sottoprodotti.

#### **Art. 16**

##### **Tutela igienico sanitaria e sicurezza**

1. Il concessionario deve rispettare tutte le norme in materia di tutela igienico-sanitaria e sicurezza sul lavoro, fatte salve le proposte migliorative volte a garantire un ambiente di lavoro più sicuro, salubre e confortevole, contenute nell'offerta tecnica.

#### **Art. 17**

##### **Disposizioni sull'occupazione**

1. Il concessionario deve rispettare il piano sull'occupazione presentato in sede di offerta, impiegando e mantenendo il numero di addetti per tutta la durata della concessione, fatto salvo quanto segue. Decorso la metà della durata della concessione è ammessa una riduzione massima del 20 % per l'ipotesi in cui la riduzione avviene in ragione di motivate e dimostrabili

difficoltà economiche del concessionario, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individuate nelle rappresentanze locali delle organizzazioni che siano state ammesse al negoziato per l'ultimo rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato dall'impresa interessata; in quest'ultimo caso il concessionario comunica tempestivamente al comune la riduzione e le ragioni che la giustificano; quando i soggetti coinvolti lo ritengono opportuno, il comune può partecipare al confronto; quando il concessionario riduce i livelli occupazionali al di sotto della soglia prevista dal piano sull'occupazione, senza il confronto con le organizzazioni sindacali o in difformità all'esito del confronto, il comune lo diffida ad avviare il confronto o a rispettarne l'esito e, decorsi inutilmente sessanta giorni, dichiara la decadenza. Qualora il numero di occupati scenda al di sotto della soglia prevista dal piano sull'occupazione per atti non imputabili all'impresa – quali, ad esempio, dimissioni volontarie, collocamenti in quiescenza, scadenza del termine finale del rapporto - il livello occupazionale minimo deve essere reintegrato entro sei mesi dalla sua riduzione, mediante assunzione di nuovo personale da adibire anche a mansioni diverse da quelle già svolte dal personale cessato.

2. Al personale impiegato nelle attività oggetto di concessione sono applicate condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i settori lapidei e del relativo contratto territoriale integrativo provinciale.

## **Art. 18**

### **Clausola sociale**

1. Il concessionario subentrante, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella già assunta alle proprie dipendenze, di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze del concessionario uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con la sua organizzazione d'impresa.

## **Art. 19**

### **Verifica dei mezzi meccanici**

1. Il concessionario deve far accertare entro il 28 febbraio di ogni anno l'efficienza dei mezzi meccanici impiegati in cava, salvo quelli revisionati annualmente per legge.

2. La dichiarazione di avvenuto controllo meccanico rilasciata dal tecnico o dall'officina meccanica che lo ha eseguito, deve essere conservata a disposizione degli organi di vigilanza.

#### **Art. 20**

#### **Sistemazione del suolo e ripristino ambientale**

1. Entro il termine di scadenza della concessione, fatta salva l'eventuale proroga prevista dall'art. 5, comma 3, il concessionario deve completare la sistemazione finale del suolo ed il ripristino ambientale, secondo quanto previsto dal progetto di coltivazione e dalle eventuali relative prescrizioni indicate all'art. 9.

#### **Art. 21**

#### **Decadenza e revoca della concessione**

1. Il comune può dichiarare la decadenza della concessione o dell'autorizzazione quando è venuto meno il rapporto di fiducia tra il comune e il concessionario o il soggetto autorizzato, per gravi o reiterati inadempimenti del concessionario o del soggetto autorizzato rispetto agli obblighi normativi e contrattuali gravanti sullo stesso, oppure a seguito dell'applicazione di sanzioni o comunque della contestazione di violazioni gravi o reiterate agli obblighi normativamente imposti al concessionario. La decadenza è comunque dichiarata nei casi previsti dall'articolo 28 della legge sulle cave, che detta la relativa disciplina.

2. La concessione può essere revocata dal comune nei casi previsti dall'ordinamento e, nei casi previsti dalla legge in materia di cave.

3. La dichiarazione di decadenza e di revoca della concessione viene pronunciata secondo i procedimenti e i termini previsti dalla legge in materia di cave.

#### **Art. 22**

#### **Rinuncia della concessione**

1. Il titolare può rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza presentando al comune una dichiarazione corredata da una variante al progetto di coltivazione contenente il programma di sistemazione finale dell'area che deve tener conto degli obblighi relativi al ripristino previsti dall'atto originario.
2. La rinuncia deve essere accettata dal comune con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge in materia di cave.
3. Nel caso in cui il lotto sia riassegnato ai fini della prosecuzione della coltivazione, il comune può decidere che non siano effettuati gli interventi di sistemazione finale dell'area; in tal caso il comune può richiedere al rinunciante le somme individuate come necessarie per ripristinare le aree oggetto della coltivazione effettuata fino a tale momento, tenendo anche conto dei lavori che saranno presumibilmente effettuati dal successivo concessionario; in alternativa il comune può trattenere parte della cauzione versata dal concessionario che ha rinunciato al lotto.

### **Art. 23**

#### **Modifica del disciplinare**

1. Il comune può modificare o integrare il progetto di coltivazione e/o il disciplinare, previo parere del comitato tecnico interdisciplinare cave, quando è necessario prevenire o contenere situazioni di pericolo o di danno sotto il profilo igienico-sanitario, della sicurezza geologica ed idrogeologica o della tutela del paesaggio, dipendenti da fatti imprevedibili o non previsti al momento del rilascio dei provvedimenti ovvero per garantire una più razionale coltivazione del giacimento.

### **Art. 24**

#### **Dati statistici**

1. Il concessionario deve fornire nei tempi e modi stabiliti i dati statistici previsti dalla vigente normativa.

### **Art. 25**

#### **Richiamo alle norme di legge**

1. Per quanto non previsto da questo disciplinare valgono le norme di legge in vigore.

## **Art. 26**

### **Spese**

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti a questo disciplinare sono a carico del concessionario.

Questo disciplinare unitamente al progetto indicato all'articolo 9, costituiscono parte integrante e sostanziale della concessione di cui all'articolo 1.

(Luogo e data).....

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPRESA

IL COMUNE